



Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Relazione degli amministratori
ai sensi dell'art. 3 DM n.437/98
per Assemblea Straordinaria
degli Azionisti
del 29/30 ottobre 2010

La documentazione relativa al punto all'ordine del giorno è disponibile sul sito internet www.richardginori1735.com ed è stata pubblicata a norma di legge

Sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare 50
Capitale sociale Euro 27.686.736 interamente versato
Registro delle imprese di Firenze n. 01549500062 – R.E.A. n. 485580
(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)

RICHARD-GINORI 1735 S.p.A.

Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n. 50
Capitale sociale Euro 27.686.736,00 interamente versato
Registro Imprese di Firenze n. 01549500062
R.E.A. di Firenze n. 485580

(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo Studio Notarile SEVERINI-RICCI-CALAFIORI – Piazza San Babila n. 3 – Milano, in prima convocazione per il giorno 29 ottobre 2010 alle ore 11:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca delle precedenti delibere assembleari in data 29 agosto 2008 di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad eccezione della parte relativa ai "Warrant azioni ordinarie Richard-Ginori 2010/2011" di cui alle delibere consiliari in data 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009 e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello Statuto sociale;
2. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., quarto comma, secondo periodo, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per l'importo massimo nominale di euro 2.768.670 mediante emissione massimo di numero 46.144.500 azioni ordinarie, da riservare a Starfin S.p.A, con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Proposta di modifica degli artt. 1-5-6-8-9-10-11-13bis-14-23-26 dello statuto sociale, anche al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sottoscritto e versato è pari ad euro 27.686.736 rappresentato da n. 461.445.600 azioni ordinarie con valore nominale di euro 0,06 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto; alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Partecipazione all'assemblea

Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, le comunicazioni degli intermediari autorizzati debbono pervenire alla società almeno il secondo giorno antecedente alla data fissata per la riunione assembleare.

Gli intervenuti sono inviati ad esibire copia della comunicazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia di comunicazione dell'intermediario di cui sopra.

Warrant Azioni Ordinarie Richard Ginori 2010/2011

Si comunica ai portatori di "Warrant Azioni Ordinarie Richard Ginori 2010/2011" (i "Warrant") che, ai sensi dell'art.2.5 del relativo Regolamento, l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 28 settembre 2010 incluso ("Giorno di Convocazione") fino al 1° novembre 2010 incluso, giorno successivo a quello in cui abbia luogo l'Assemblea dei Soci, anche in convocazione successiva alla prima (la "Data dell'Assemblea").

Si rammenta che le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno di Convocazione avranno efficacia entro la Data dell'Assemblea e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione all'Assemblea stessa. Si comunica altresì ai portatori dei Warrant che, in considerazione delle proposte di deliberazione della convocanda Assemblea, non è previsto alcun aggiustamento né del numero di azioni di compendio sottoscrivibili in sede di esercizio dei Warrant, né del relativo prezzo di esercizio.

Informazioni per gli azionisti

La documentazione relativa agli argomenti in discussione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

La medesima documentazione sarà consultabile, altresì, entro gli stessi termini, all'indirizzo internet www.richardginori1735.com.

Richard-Ginori 1735 - S.p.A.
Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n.50
Capitale sociale Euro 27.686.736 i.v.
Codice Fiscale 01549500062
Registro Imprese di Firenze n. 01549500062
Telefono:055 420491
Telefax: 055 4204954
Sito internet: www.richardginori1735.com
(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 3 DM n.437/98

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Richard-Ginori 1735 - S.p.A., con avviso pubblicato sul quotidiano MF in data 28 settembre 2010, Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria presso lo Studio Notarile SEVERINI-RICCI-CALAFIORI in Piazza San Babila n. 3 – Milano, alle ore 11:30 del giorno 29 ottobre 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. *Revoca delle precedenti delibere assembleari in data 29 agosto 2008 di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad eccezione della parte relativa ai "Warrant azioni ordinarie Richard-Ginori 2010/2011" di cui alle delibere consiliari in data 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009 e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello Statuto sociale;***

Con riferimento alla delibere consiliari del 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009 che hanno dato attuazione al punto 3. dell'ordine del giorno della delibera assembleare del 29 agosto 2008 [ad eccezione della parte relativa ai "Warrant Richard-Ginori 2010/2011"]; il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti la revoca della delibera assembleare suddetta con riferimento ai punti 1. e 2. dell'ordine del giorno della stessa Assemblea.

Per quanto concerne il punto 1. della delibera assembleare del 29 agosto 2008 [*Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.677.984,00 mediante emissione di massimo n. 27.966.400 azioni ordinarie da riservare a Starfin S.p.A., con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.*] il Consiglio di Amministrazione propone (i) di revocare la delibera del 29 agosto 2008 in quanto, dopo l'avvenuto aumento del capitale sociale del gennaio 2010 il valore nominale massimo ed il numero massimo delle azioni da riservare a Starfin non è allineato con il nuovo capitale sociale e (ii) di deliberare un altro aumento, come meglio esplicitato a commento del punto 2. dell'ordine del giorno della convocanda assemblea, sempre da riservare a Starfin, che tenga conto dei nuovi parametri.

Per quanto invece riferito al punto 2. della delibera assembleare del 29 agosto 2008 [*Proposta di delegare al*

Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quinto comma, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 180.000,00 mediante emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da riservare all'amministratore delegato dott. Alberto Piantoni. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale] il Consiglio di Amministrazione ricorda che in sede di risoluzione consensuale del rapporto con il dott. Alberto Piantoni, avvenuta nel dicembre 2009, questi ha espressamente rinunciato all'aumento di capitale a lui dedicato e che quindi l'Assemblea deve necessariamente revocare la delibera a suo tempo assunta. Le modifiche proposte all'art. 5 dello statuto sociale ed il confronto con l'attuale statuto in vigore sono riportate a commento del punto 3. del presente ordine del giorno.

2. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., quarto comma, secondo periodo, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per l'importo massimo nominale di euro 2.768.670 mediante emissione massimo di numero 46.144.500 azioni ordinarie, da riservare a Starfin S.p.A, con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

In relazione a quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione intende riproporre all'Assemblea degli Azionisti la stessa delibera di aumento di capitale, a suo tempo assunta, variata nell'importo nominale massimo e nel numero massimo delle azioni ordinarie da riservare a Starfin S.p.A. entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione intende quindi sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale per attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.768.670,00 mediante emissione di massimo n. 46.144.500 azioni ordinarie da riservare a Starfin S.p.A. e da emettersi ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al valore equo delle azioni da determinarsi con riferimento al valore del patrimonio netto della società tenendo conto, laddove le azioni della Società a tale data siano già state riammesse alle negoziazioni nel mercato telematico azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche dell'andamento delle quotazioni in un periodo sufficientemente significativo. Le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire di volta in volta le modalità, condizioni, numero delle azioni da emettere e prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo.

Ai sensi di legge, la congruità del prezzo di emissione sarà confermata da apposita relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, in occasione di ciascun aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega.

La liberazione delle nuove azioni rivenienti dell'Aumento di Capitale potrà avvenire mediante versamento in danaro ovvero attraverso compensazione, anche volontaria, di crediti vantati nei confronti della Società da parte di Starfin S.p.A. alla data della sottoscrizione.

Le motivazioni sottostanti alla proposta in esame risiedono principalmente nell'esigenza di (i) rafforzare la struttura patrimoniale della Società e (ii) diminuire l'indebitamento della Società, il tutto con uno strumento rapido e flessibile per acquisire nuovo capitale di rischio.

Si precisa che le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione delle stesse l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Le modifiche proposte all'art. 5 dello statuto sociale ed il confronto con l'attuale statuto in vigore sono riportate a commento del punto 3. del presente ordine del giorno.

3. Proposta di modifica degli artt. 1-5-6-8-9-10-11-13bis-14-23-26 dello statuto sociale, anche al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le modifiche statutarie proposte sono principalmente finalizzate ad adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva Europea in tema di diritti degli azionisti) ed al recepimento delle delibere che l'Assemblea andrà ad assumere in relazione ai punti 1. e 2. del presente ordine del giorno.

Tutte le modifiche statutarie derivanti dal D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 si applicano, per disposizione di legge, alle Assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Con l'occasione, si è ritenuto inoltre sottoporVi ulteriori modifiche dello Statuto, come precisato nella tabella seguente, che riporta, per ciascun articolo, le modificazioni proposte e le relative motivazioni.

ARTICOLO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<u>Articolo 1</u> E' costituita una società per azioni con la denominazione "RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A."	<u>Articolo 1</u> E' costituita una società per azioni con la denominazione "RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A." o più brevemente "RG 1735 s.p.a." .
Motivazioni: adeguare lo statuto anche ad un uso comune che viene fatto della denominazione societaria	

<u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</u> <u>Articolo 5</u>	<u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</u> <u>Articolo 5</u>
Il capitale e' determinato in Euro 27.686.736,00 (ventisette milioni seicento ottantasei mila settecento trentasei virgola zero zero) suddiviso in n. 461.445.600 (quattrocentosessantunomilioni quattrocento quarantacinquemilaseicento) azioni del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, che	Il capitale e' determinato in Euro 27.686.736,00 (ventisette milioni seicento ottantasei mila settecento trentasei virgola zero zero) suddiviso in n. 461.445.600 (quattrocentosessantunomilioni quattrocento quarantacinquemilaseicento) azioni del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, che

<p>conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>La società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso, in conformità alle direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modifiche) e relative disposizioni attuative.</p> <p>L'assemblea straordinaria del 29 agosto 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo, entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.677.984,00 mediante emissione di massimo n. 27.966.400 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare a Starfin S.p.A. e da emettersi ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al valore di mercato delle azioni tenendo conto, laddove le azioni della Società a tale data siano riammesse alle negoziazioni nel mercato telematico azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche dell'andamento delle quotazioni in un periodo sufficientemente significativo, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo).</p> <p>L'assemblea straordinaria del 29 agosto 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quinto comma, entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di nominali Euro 180.000,00 mediante emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare all'amministratore delegato dott. Alberto Piantoni e da emettersi ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al valore di mercato delle azioni tenendo conto, laddove le azioni della Società a tale data siano riammesse alle negoziazioni nel mercato telematico</p>	<p>conferiscono ai loro possessori uguali diritti; detto capitale deriva dalla parziale esecuzione della delibera, ex art. 2443 cod. civ., dell'assemblea straordinaria in data 29 agosto 2008, attuata dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 3 giugno 2009, del 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009, essendo ancora aperto, sino al 16 dicembre 2011, il termine per la sottoscrizione dell' aumento scindibile a pagamento per l'importo massimo di euro 9.228.912,00 a servizio dei warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2010-2011", il tutto alle altre condizioni e termini in dette deliberazioni riportati.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria in data 29 ottobre 2010 ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.768.670,00 mediante emissione di massime n. 46.144.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso Starfin S.p.A., con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte cod. civ. ; - di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di determinare, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge. <p>La società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso, in conformità alla vigente normativa in materia di Raccolta del Risparmio tra il pubblico.</p>
--	---

azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo).

L'assemblea straordinaria del 29 agosto 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 40.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo).

Il Consiglio di Amministrazione nelle sue riunioni del 6 e 27 ottobre 2009, in esecuzione della delibera assembleare suddetta del 29 agosto 2008, ha deliberato

- di revocare parzialmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009, con esclusivo riferimento alla parte non utilizzata, dell'aumento deliberato in tale sede, essendo lo stesso definitivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 in euro 20.904.884,00

(ventimilioni novecentoquattromilaottocentottantaquattro) comprensivi del sovrapprezzo;

- di emettere n. 153.815.200 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della Società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 11 warrant per ogni n. 13 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento allegato alla predetta delibera consiliare del 27 ottobre 2009;

<p>- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di euro 9.228.912,00 (novemilioniduecentoventottomilanovecentododici/00) mediante l'emissione di massime n. 153.815.200 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 16 dicembre 2011;</p> <p>- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant.</p>	
<p>Motivazione: (i) modifica per revoca delle precedenti delibere assembleari in data 29 agosto 2008 di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad eccezione della parte relativa ai "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2010-2011" di cui alle delibere consiliari 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009; (ii) modifica per delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod.civ., quarto comma, secondo periodo, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per l'importo massimo nominale di euro 2.768.670,00 mediante emissione massimo di numero 46.144.500 azioni ordinarie da riservare a Starfin S.p.A., con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti;(iii) modifica facoltativa per recepire nuove disposizioni normative.</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u></p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili. Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori nel rispetto dei limiti all'emissione ad essi imposti ai sensi di legge. L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione, a norma degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare aumenti di capitale e/o l'emissione di obbligazioni</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u></p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili. Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori nel rispetto dei limiti all'emissione ad essi imposti ai sensi di legge. L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione, a norma degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare aumenti di capitale, a titolo oneroso o gratuito, con</p>
--	---

<p>convertibili, con o senza warrant.</p> <p>Fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, nel caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili, ai Soci spetta il diritto di opzione a norma di legge.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. Non è consentita l'emissione di azioni a voto plurimo.</p>	<p>o senza diritto d'opzione a norma dell'art. 2441 del codice civile, e/o l'emissione di obbligazioni convertibili, con o senza warrant.</p> <p>Fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, nel caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili, ai Soci spetta il diritto di opzione a norma di legge.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. Non è consentita l'emissione di azioni a voto plurimo.</p>
<p>Motivazione: riformulazione per ampliare le ipotesi di aumento di capitale e recepire nuove definizioni</p>	

<p style="text-align: center;"><u>ASSEMBLEE</u> <u>Articolo 8</u></p> <p>L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.</p> <p>Le Assemblee possono essere convocate fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può venire convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero qualora ne facciano domanda tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ASSEMBLEE</u> <u>Articolo 8</u></p> <p>L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.</p> <p>Le Assemblee possono essere convocate fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può venire convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero qualora ne facciano domanda tanti Soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.</p>
---	---

<p>L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di una deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero da 2 (due) Sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso di convocazione contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco della materia da trattare, sia della prima che della seconda convocazione e, ove consentito dalla legge, la data dell'eventuale terza adunanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore, MF, Italia Oggi, Il Giornale o Il Corriere della Sera entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p>	<p>L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di una deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero da 2 (due) Sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso di convocazione contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco della materia da trattare, sia della prima che della seconda convocazione e, ove consentito dalla legge, la data dell'eventuale terza adunanza, da pubblicarsi sul sito internet della Società nonché con le altre eventuali modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare con le forme e nei modi e termini previsti dalla legge. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p>
<p>Motivazione: adeguamento obbligatorio ex lege e facoltativo per recepire nuove disposizioni</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u></p> <p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione</p> <p>Le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il termine stabilito dalla disciplina di</p>
---	---

	<p>legge o regolamentare applicabile.</p> <p>La Società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei loro dati, unitamente al numero di azioni registrate sui conti intestati a costoro. La società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'art. 83- duodecies d.lgs. 58/1998 e dalla regolamentazione applicabile. I dati ottenuti dall'emittente sono messi gratuitamente a disposizione dei soci.</p>
<p>Motivazione: adeguamento obbligatorio ex lege e facoltativo per cogliere le opportunità offerte dalle nuove disposizioni.</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 10</u></p> <p>Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 10</u></p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei termini di legge. La Società avvalendosi della facoltà prevista dalla legge non designa il rappresentante per le assemblee.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega in via elettronica, se previsto da apposito regolamento del Ministero della Giustizia e con le modalità da esso stabilite. In tal caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>I relativi documenti sono conservati presso la Società.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.</p>
<p>Motivazione: adeguamento obbligatorio ex lege e facoltativo per usufruire delle nuove disposizioni previste dalla normativa</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 11</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto dal Presidente Onorario, o dal Vice Presidente, ovvero, in loro assenza da altra persona, anche non Socio, di volta in volta indicata dal Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 11</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto dal Presidente Onorario, o dal Vice Presidente, ovvero, in loro assenza da altra persona, anche non Socio, di volta in volta indicata dal Consiglio di</p>
--	--

<p>Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.</p>	<p>Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni, il tutto nel rispetto del Regolamento Assembleare eventualmente vigente.</p>
<p>Motivazione: precisazione dovuta al codice di autodisciplina</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13-bis</u></p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.</p> <p>I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Amministratore dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Amministratore.</p> <p>Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.</p> <p>Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13-bis</u></p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.</p> <p>I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Amministratore dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Amministratore.</p> <p>Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.</p> <p>La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis d.lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista deve, contestualmente alla presentazione della stessa, ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società,</p>
--	---

<p>almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere salvo uno;</p> <p>b) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è tratto un Amministratore, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora il numero di Amministratori indipendenti sia inferiore a quello previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, si procederà ad escludere il candidato eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza; il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci il necessario numero di Amministratori indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Per l'elezione degli Amministratori, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p>	<p>depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere salvo uno;</p> <p>b) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è tratto un Amministratore, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora il numero di Amministratori indipendenti sia inferiore a quello previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, si procederà ad escludere il candidato eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza; il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci il necessario numero di Amministratori indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Per l'elezione degli Amministratori, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p>
---	--

Articolo 14

La nomina dei componenti il collegio sindacale avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Sindaco.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.

Articolo 14

La nomina dei componenti il collegio sindacale avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno **25 (venticinque)** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione **e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.** Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Sindaco.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista deve, contestualmente alla presentazione della stessa, ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla

<p>Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;</p> <p>b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;</p> <p>c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.</p> <p>Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.</p> <p>Per l'elezione dei Sindaci, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>	<p>disciplina di legge e regolamentare applicabile. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.</p> <p>I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.</p> <p>Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;</p> <p>b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;</p> <p>c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.</p> <p>Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo,</p>
---	--

	<p>subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.</p> <p>Per l'elezione dei Sindaci, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>
--	--

Motivazione: adeguamento obbligatorio ex lege

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>Il Controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione.</p> <p>L'incarico del Controllo contabile è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>La Revisione Legale dei Conti della Società è esercitata da una società di revisione.</p> <p>L'incarico è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
--	--

Motivazione: adeguamento terminologia

<p style="text-align: center;"><u>CONTROVERSIE</u> <u>Articolo 26</u></p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenze esclusiva del Foro ove ha sede la società.</p>	<p style="text-align: center;"><u>CONTROVERSIE</u> <u>Articolo 26</u></p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenze esclusiva del Foro ove ha sede la società.</p> <p>Sono soggette al giudizio ed alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società anche le controversie promosse da Amministratori e/o Liquidatori e/o Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, o anche nei confronti di taluno di essi, dalla Società.</p>
--	---

Motivazione: a maggiore precisazione di quanto già stabilito nell'articolo statutario per le controversie tra società ed amministratori

Si precisa che le modificazioni sopra proposte non danno luogo al ricorrere del diritto di recesso degli Azionisti, ai sensi della normativa vigente.

La modifica degli articoli 5-6-8-9-10-11-13bis-14 è infatti dovuta all'adeguamento obbligatorio a norme di legge; le altre modifiche degli articoli 1-5-23 e 26 intendono riadeguare e riaggiornare lo Statuto all'attuale situazione della società e non comporta alcuna compressione dei diritti degli azionisti.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Richard-Ginori 1735 S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

delibera

- a) di revocare le precedenti delibere assembleari in data 29 agosto 2008 di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad eccezione della parte relativa ai "Warrant azioni ordinarie Richard-Ginori 2010/2011" di cui alle delibere consiliari in data 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009 ;
- b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.768.670,00 mediante emissione di massime n. 46.144.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso Starfin S.p.A., con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte cod. civ. ;
- c) di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di determinare, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge;
- d) di modificare gli artt. 1-5-6-8-9-10-11-13bis-14-23-26 dello statuto sociale, come sopra proposto, secondo il tenore letterale risultante dal testo a fronte degli articoli modificati così come riportati dalla relazione amministratori , rimanendo invariato tutto il resto;
- e) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto al Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali richiesti dalle competenti opportunità.

Sesto Fiorentino, 12 ottobre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Dott. Roberto Villa